

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA UNITA' OPERATIVA URBANISTICA E CARTOGRAFICO

Variante "Verde" 2^a al P.R.G. - anno 2016
ai sensi dell'art. 7 delle legge regionale n. 4 del 16/03/2015

COMUNE DI JESOLO
Unità Operativa Urbanistica e Cartografico

30 GIUGNO 2016

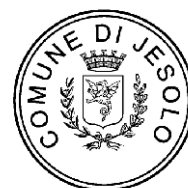
Prot. N° **42660**

NTA VIGENTI-VARIANTI

DATA: GIUGNO 2016

IL PROGETTISTA
Arch. Daniela Vitale

COLLABORATORI
Arch. Federica Fregonese
Urb. Emanuele Cancian
Geom. Carlo Rocco



Area lavori pubblici e urbanistica
Unità organizzativa urbanistica e cartografico

NTA VIGENTI

CAPO 3: Aree destinate ad usi agricoli

Art. 27 - Sottozona E2-1 di valore agricolo produttivo

Ricadono nella sottozona E2-1 le "aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva".

Nelle sottozona E2-1, fatti salvi gli edifici individuati con scheda "B", e normati dalla scheda stessa e dall'art. 33 delle presenti norme, sono consentiti i seguenti interventi:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione, come definiti dalle lettere a) b) c) d) dell'art. 36 delle presenti norme, degli edifici residenziali.
- 2) La demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità di edifici o parti di essi, nonché la ricostruzione delle parti crollate.
- 3) Per le case di abitazione esistenti, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc. e nel rispetto integrale della tipologia originaria.
- 4) Per gli usi agrituristici, gli interventi avvengono nel rispetto degli artt. 6 e 7 della L.R. 18.04.1997, n. 9.
- 5) L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato solamente sull'edificio oggetto di ampliamento.
- 6) Per gli edifici esistenti la cui distanza dai cigli stradali o dai bordi di zone umide sia inferiore a quella prevista dalle norme vigenti, sono consentiti gli stessi interventi indicati nel presente articolo, purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente nella direzione dei cigli da cui ha origine la distanza di rispetto.
- 7) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 35 delle presenti norme.
- 8) La costruzione di nuovi annessi rustici e/o l'ampliamento di quelli esistenti, è ammessa in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della L.R.11/04 e ss.mm.ii.
- 9) La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti (possibili piantumazioni, localizzazione dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.
Sono sempre ammessi gli annessi in piccoli appezzamenti secondo quanto stabilito dall'art. 39 delle presenti norme.
- 10) La costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, e/o l'ampliamento di quelli esistenti, è ammessa in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della L.R.11/04 e ss.mm.ii.
- 11) La costruzione degli allevamenti zootecnici intensivi dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili piantumazioni, localizzazione degli edifici) atti a limitare l'impatto sul territorio.
La costruzione e/o l'ampliamento di serre fisse senza strutture murarie fuori terra è ammessa nei limiti previsti dall'art. 44, comma 6 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii.
- 12) La realizzazione di serre mobili è ammessa secondo i disposti previsti dall'art. 44, comma 6 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii. Con la dismissione della serra mobile, qualora il materiale non sia più utilizzabile esso dovrà essere recuperato e recapitato o fatto recapitare alla pubblica discarica.
- 13) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade o di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è ammessa la ricostruzione del fabbricato stesso con il mantenimento della destinazione d'uso, in area agricola adiacente anche se inferiore alla superficie minima necessaria per nuove costruzioni.

NTA VARIANTI

CAPO 3: Aree destinate ad usi agricoli

Art. 27 - Sottozona E2-1 di valore agricolo produttivo

Ricadono nella sottozona E2-1 le "aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva".

Nelle sottozone E2-1, fatti salvi gli edifici individuati con scheda "B", e normati dalla scheda stessa e dall'art. 33 delle presenti norme, sono consentiti i seguenti interventi:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione, come definiti dalle lettere a) b) c) d) dell'art. 36 delle presenti norme, degli edifici residenziali.
- 2) La demolizione e ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità di edifici o parti di essi, nonché la ricostruzione delle parti crollate.
- 3) Per le case di abitazione esistenti, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc. e nel rispetto integrale della tipologia originaria.
- 4) Per gli usi agrituristici, gli interventi avvengono nel rispetto degli artt. 6 e 7 della L.R. 18.04.1997, n. 9.
- 5) L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato solamente sull'edificio oggetto di ampliamento.
- 6) Per gli edifici esistenti la cui distanza dai cigli stradali o dai bordi di zone umide sia inferiore a quella prevista dalle norme vigenti, sono consentiti gli stessi interventi indicati nel presente articolo, purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente nella direzione dei cigli da cui ha origine la distanza di rispetto.
- 7) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 35 delle presenti norme.
- 8) La costruzione di nuovi annessi rustici e/o l'ampliamento di quelli esistenti, è ammessa in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii.
- 9) La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti (possibili piantumazioni, localizzazione dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.
Sono sempre ammessi gli annessi in piccoli appezzamenti secondo quanto stabilito dall'art. 39 delle presenti norme.
- 10) La costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, e/o l'ampliamento di quelli esistenti, è ammessa in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii.
- 11) La costruzione degli allevamenti zootecnici intensivi dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazione degli edifici) atti a limitare l'impatto sul territorio.
La costruzione e/o l'ampliamento di serre fisse senza strutture murarie fuori terra è ammessa nei limiti previsti dall'art. 44, comma 6 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii.
- 12) La realizzazione di serre mobili è ammessa secondo i disposti previsti dall'art. 44, comma 6 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii. Con la dismissione della serra mobile, qualora il materiale non sia più utilizzabile esso dovrà essere recuperato e recapitato o fatto recapitare alla pubblica discarica.
- 13) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade o di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è ammessa la ricostruzione del fabbricato stesso con il mantenimento della destinazione d'uso, in area agricola adiacente anche se inferiore alla superficie minima necessaria per nuove costruzioni.

Z.T.O.	Num.	NORMA PUNTUALE
E2.1	67	In quest'area non è ammessa l'edificazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/2015.